

PROPOSTA Statuto AGENZIA NAZIONALE PER LA RICERCA (ANR)

A cura dell'Associazione Luca Coscioni e di:

Federico Binda

Michele De Luca

Caterina Garone

Valeria Poli

Anna Rubartelli

Con il contributo di: Roberto Di Lauro

Preambolo

1. La libertà accademica, insieme ad un efficace ambiente per la promozione della cultura e della ricerca scientifica sono strumenti indispensabili per una società aperta e che guardi al futuro. La promozione della ricerca scientifica, intesa come la ricerca che indaga sul mondo e su noi stessi e che comprende tutte le aree del sapere, fa parte dell'immagine culturale e politica di un Paese e contribuisce in modo significativo alla prosperità e al progresso sostenibile. Tuttavia, ogni investimento in ricerca dipende da un rigoroso ed imparziale controllo scientifico.

Articolo 1. Scopi dell'Agenzia

1. La missione dell'Agenzia è quella di finanziare, valutare, gestire e mappare le attività di ricerca intese a generare, scambiare e sfruttare nuove conoscenze in tutte le aree del sapere. Comprende la promozione della ricerca scientifica e tecnica attraverso l'efficiente allocazione di risorse pubbliche, la promozione della qualità della ricerca, incoraggiando la cooperazione tra tutte le strutture coinvolte, provvedendo supporto per generare conoscenze scientifiche, tecniche, economiche, sociali e umanistiche, incluse quelle conoscenze volte a risolvere le fondamentali sfide che la società deve affrontare.
2. Obiettivo principale è il finanziamento di progetti sviluppati e promossi dalla stessa comunità accademica, mediante il meccanismo cosiddetto di *bottom up* (dal basso), con particolare attenzione alla ricerca guidata da curiosità.
3. L'Agenzia, inoltre, si occupa di tracciare e mappare la ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici statali, nonché delle attività di consulenza alle istituzioni statali o comunque che operano nell'interesse pubblico su questioni relative alla ricerca accademica e alla politica della ricerca.
4. L'Agenzia, oltre all'attività di finanziamento, crea opportunità competitive e si occupa delle procedure di valutazione, selezione e decisione sui progetti da finanziare. Contribuisce a definire le condizioni e gli standard generali della ricerca accademica. Mantiene il dialogo con la società, la politica e l'economia e sostiene il trasferimento delle conoscenze.
5. Tutte le procedure interne dell'Agenzia sono organizzate in modo da rispettare il principio del metodo scientifico. La ricerca secondo le migliori pratiche internazionali richiede un ampio spettro di idee e un dibattito pluralistico; per questo motivo, l'Agenzia è particolarmente attenta a promuovere la cooperazione internazionale, i ricercatori all'inizio della carriera, la parità di genere e la diversità nelle scienze e nelle discipline umanistiche.

Articolo 2. Organi dell'Agenzia

Gli organi dell'ANR sono costituiti da:

Direttore Generale

Comitato Direttivo

Comitato Scientifico

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo:

è composto da 15 membri, scelti come segue:

7 membri designati come segue:

- 3 dal **Ministro dell'Università e della Ricerca**
- 1 dal **Ministro della Sanità**
- 2 dal **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)**
- 1 designato dalla **Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca**

8 membri rappresentanti della comunità scientifica designati come segue:

- 5 designati dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) fra i propri membri, di cui almeno uno tra le aree 1,2,3; uno tra le aree 4, 5, 6, 7; uno tra le aree 8 e 9; uno tra le aree 10 e 11; uno tra le aree 12, 13, 14
- 3 designati dallo European Research Council (ERC)

I membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di 4 anni, ed è rinnovabile per una sola volta.

Il Direttore Generale viene scelto dallo stesso nell'ambito di una rosa di 10 nominativi, preventivamente selezionati da un'**apposita Commissione di Valutazione**, descritta all'articolo 5. L'incarico ha una durata di 4 anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il Comitato Scientifico è composto da **6 studiosi italiani o stranieri** di elevata qualificazione scientifica, appartenenti 2 ciascuno alle **3 macroaree ERC** (LS o Scienze della Vita, PE o Scienze Fisiche e Ingegneristiche, SH o Scienze sociali e umanistiche), nominati dal Direttore Generale all'interno di una **rosa di 25 nominativi**, preventivamente selezionati da parte della Commissione di Valutazione (art. 5) sulla base di criteri di competenza e professionalità.

La composizione del comitato direttivo e del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere.

Articolo 3. Ruoli degli organi

Il Direttore Generale:

è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, presiede il comitato direttivo e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.

Il Comitato Direttivo:

- Discute e approva i piani di azione annuali e pluriennali predisposti dal Direttore, su indicazione dei direttori di ciascun dipartimento scientifico tematico, compresi gli obiettivi e le operazioni strategiche, nonché le procedure, i criteri e gli indicatori per misurare la conformità e il grado di efficacia della gestione.
- Discute e approva il progetto preliminare dei budget annuali e pluriennali assegnati a ciascun settore/gruppo Scientifico Disciplinare, nonché i conti annuali certificati e, se del caso, la distribuzione dei risultati dell'esercizio finanziario in conformità con il budget concordato.
- Discute e approva i rapporti di attività annuali e pluriennali di ciascun dipartimento scientifico-tematico e le eventuali relazioni straordinarie ritenute necessarie, valutando i risultati ottenuti e rilevando gli eventuali difetti riscontrati.
- Discute e approva i previsti fabbisogni di personale ai diversi livelli, i criteri di selezione e le relative procedure, tenendo conto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.
- Discute e approva il quadro generale per l'attribuzione delle competenze dell'Agenzia per la stipula di accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri, nonché con organismi internazionali.
- Presenta proposte di modifica della struttura organizzativa dell'Agenzia.

La composizione del Comitato Direttivo dovrà rispettare la parità di genere.

Il Comitato Scientifico:

- vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed accademica.
- propone al comitato direttivo la composizione dei **Dipartimenti Scientifico-Tematici** (27, sul modello dello European Research Council). Ciascun dipartimento è costituito da un panel scientifico relativo alla specifica area, ed è coordinato da un **Direttore**, nominato dal comitato direttivo e dal Direttore Generale su proposta del comitato scientifico.
- vigila sull'operato dei Dipartimenti Scientifico-Tematici affinché sia in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

La composizione del Comitato Scientifico dovrà rispettare la parità di genere.

Articolo 4. Dipartimenti scientifico-tematici.

I dipartimenti scientifico-tematici: ogni dipartimento è composto da un Direttore e da un numero adeguato di membri, fino a 15, selezionati fra studiosi italiani o stranieri sulla base della loro reputazione scientifica, e si occupa principalmente della revisione e valutazione dei progetti proposti avvalendosi anche di revisori esterni. I membri potranno eseguire lavoro di revisione da remoto. I membri del Dipartimento, incluso il Direttore, vengono adeguatamente remunerati sull'esempio delle maggiori agenzie di ricerca internazionali. La composizione dei dipartimenti scientifico-tematici dovrà rispettare la parità di genere.

Il Direttore coordina il lavoro del suo Dipartimento, confrontandosi con i Direttori degli altri Dipartimenti in modo da coordinare le azioni e uniformare le politiche dove possibile. Inoltre, propone al Comitato Direttivo e al Comitato Scientifico i piani di azione pluriennale nel rispettivo settore, la periodicità dei bandi, e i criteri di valutazione dei progetti al fine dell'assegnazione dei fondi.

I dipartimenti scientifico-tematici: subentrano al Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). In particolare

a) indicano i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) definiscono i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

c) predispongono rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione del successo delle politiche implementate.

Articolo 5. La Commissione di valutazione:

La Commissione di valutazione è incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti il Direttore Generale dell'Agenzia e i membri del comitato scientifico.

E' istituita con Decreto del Presidente della Repubblica ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti come segue:

- 1 dalla Presidenza della Repubblica
- 1 dal Ministro dell'università e della ricerca (**MUR**),
- 1 dal presidente dello European Research Council (**ERC**),
- 1 dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca.
- 1 dal Presidente del CNR

Articolo 6. Il collegio dei revisori dei conti:

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e un supplente.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica 4 anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro della Ricerca.